ALLEGATO I — CONDIZIONI GENERALI

INDICE

PARTE A — DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo II.1 — DEFINIZIONI 5

ARTICOLO II.2 — OBBLIGHI GENERALI E RUOLI DEI BENEFICIARI 6

II.2.1 Obblighi generali e ruolo dei beneficiari 6

II.2.2 Obblighi generali e ruolo di ciascun beneficiario 7

II.2.3 Obblighi generali e ruolo del coordinatore 7

Articolo II.3 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 8

II.3.1 Forma e mezzi di comunicazione 8

II.3.2 Data delle comunicazioni 9

Articolo II.4 — RESPONSABILITA' PER DANNI 9

Articolo II.5 — CONFLITTO DI INTERESSI 9

Articolo II.6 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA 10

Articolo II.7 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10

II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte della Commissione 10

II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari 11

Articolo II.8 — VISIBILITA' DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE 11

II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione europea 11

II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità della Commissione 12

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Articolo II.9 — DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETA' E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) 12

II.9.1 Proprietà dei risultati da parte dei beneficiari 12

II.9.2 Diritti preesistenti 12

II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'Unione 12

Articolo II.10 — AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 14

Articolo II.11 — SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI PREVISTE DALL'AZIONE 15

Articolo II.12 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI 15

Articolo II.13 — EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 16

Articolo II.14 — CESSIONE DEL CREDITO A TERZI 17

Articolo II.15 — FORZA MAGGIORE 17

Articolo II.16 — SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 17

II.16.1 Sospensione dell'attuazione da parte dei beneficiari 17

II.16.2 Sospensione dell'attuazione da parte della Commissione 18

II.16.3 Effetti della sospensione 19

Articolo II.17 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 20

II.17.1 Risoluzione della Convenzione da parte del coordinatore 20

II.17.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte del coordinatore 20

II.17.3 Risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte della Commissione 21

II.17.4 Effetti della risoluzione 23

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Articolo II.18 — DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONI ESECUTIVE 25

PARTE B — DISPOSIZIONI FINANZIARIE 26

Articolo II.19 — COSTI AMMISSIBILI 26

II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi 26

II.19.2 Costi diretti ammissibili 26

II.19.3 Costi indiretti ammissibili 28

II.19.4 Costi non ammissibili 28

Articolo II.20 — IDENTIFICABILITA' E VERIFICABILITA' DEGLI IMPORTI DICHIARATI 29

II.20.1 Dichiarazione dei costi e contributi 29

II.20.2 Registri e altra documentazione a sostegno dei costi e contributi dichiarati 29

II.20.3 Condizioni di determinazione della conformità delle prassi di contabilità analitica 300

Articolo II.21 — AMMISSIBILITA' DEI COSTI DEGLI ENTI AFFILIATI AI BENEFICIARI 311

Articolo II.22 — TRASFERIMENTI DI BUDGET 311

Articolo II.23 — INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 32

Articolo II.24 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E DEL TERMINE DI PAGAMENTO 32

II.24.1 Sospensione dei pagamenti 32

II.24.2 Sospensione del termine di pagamento 34

Articolo II.25 — CALCOLO DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONE 35

II.25.1 Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta al finanziamento non collegato ai costi, al contributo unitario, forfettario e a tasso fisso 35

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

II.25.2 Fase 2 — Limitazione all'importo massimo della sovvenzione 36

II.25.3 Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro..... 36

II.25.4 Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi 37

Articolo II.26 — RECUPERO..... 38

II.26.1 Recupero contestuale al pagamento del saldo 38

II.26.2 Recupero successivo al pagamento del saldo 38

II.26.3 Procedura di recupero 38

II.26.4 Interessi di mora..... 39

II.26.5 Spese bancarie..... 39

Articolo II.27 — CONTROLLI, AUDIT E VALUTAZIONI 39

II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, audit, valutazioni intermedie e finali 39

II.27.2 Obbligo di conservazione della documentazione 40

II.27.3 Obbligo di fornire informazioni 40

II.27.4 Visite sul posto..... 41

II.27.5 Procedura di audit in contraddittorio..... 41

II.27.6 Effetti dei risultati dell'audit..... 41

II.27.7 Correzione di sistemiche o ricorrenti irregolarità, frodi o violazione degli obblighi 41

II.27.8 Diritti dell'OLAF..... 44

II.27.9 Diritti della Corte dei Conti Europea e EPPO 44

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

PARTE A — DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 — DEFINIZIONI

Ai fini della Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

'Azione': l'insieme di attività o il progetto per il quale è attribuita la sovvenzione, che devono essere attuati dai beneficiari conformemente all'Allegato I.

'Violazione degli obblighi': mancato rispetto da parte di un beneficiario di uno o più dei suoi obblighi contrattuali.

'**Informazioni o documenti riservati**': qualsiasi informazione o documento (in qualsiasi formato) ricevuto da una o l'altra parte o accessibile da una delle parti nell'ambito dell'implementazione della Convenzione che ciascuna delle parti ha identificato per iscritto come riservata. Non include le informazioni che sono pubblicamente disponibili.

'Conflitto d'interessi': situazione in cui l'attuazione imparziale e obiettiva della convenzione da parte di un beneficiario è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, ogni altro diretto o indiretto interesse personale od ogni altra comunanza di interessi con la Commissione o terzi in relazione all'oggetto della Convenzione.

'Costi diretti': i costi specifici connessi direttamente all'attuazione dell'azione e quindi direttamente riconducibili a essa. Non possono comprendere costi indiretti.

'Forza maggiore': ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito della Convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un ente affiliato o di terzi destinatari di sostegno finanziario e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore*: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*.

'Comunicazione formale': comunicazione tra le parti effettuata per iscritto a mezzo mail o posta elettronica che fornisce al mittente la prova evidente che il messaggio è stato consegnato al destinatario specificato;

'Frode': qualsiasi atto o omissione relativa all'uso o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, errati o incompleti, che ha come effetto l'appropriazione indebita o il trattenimento illecito di fondi o attività dal bilancio dell'Unione, la mancata comunicazione di informazioni in violazione di un obbligo specifico o l'errato utilizzo di tali fondi o attività per scopi diversi da quelli per i quali sono stati originariamente concessi

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

'Grave condotta professionale scorretta': violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili, oppure degli standard etici della professione a cui appartiene una persona o una entità, o qualsiasi comportamento illecito di una persona o di una entità che abbia un impatto sulla propria credibilità professionale laddove tale condotta denoti intenti illeciti o gravi negligenze;

'Periodo di attuazione': il periodo di attuazione delle attività facenti parte dell'azione, come indicato all'Articolo I.2.2.

'Costi indiretti': costi che non sono costi specifici connessi direttamente all'attuazione dell'azione e quindi non direttamente riconducibili a essa. Non possono comprendere costi che sia possibile identificare o dichiarare come costi diretti ammissibili.

'Irregolarità': ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto o omissione di un beneficiario, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione.

'Importo massimo della sovvenzione': il contributo massimo dell'UE all'azione, come stabilito dall'Articolo I.3.1;

'Materiale preesistente': ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il beneficiario li utilizzi per ottenere un risultato nell'attuazione dell'azione;

'Diritto preesistente': ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a materiale preesistente; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal beneficiario o da terze parti;

'Persona collegata': qualsiasi persona fisica o giuridica che sia membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del beneficiario o che abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del beneficiario;

'Data di inizio': la data in cui inizia l'attuazione dell'azione, come stabilita all'Articolo I.2.2;

'Subappalto': un contratto di appalto ai sensi dell'Articolo II.10 che ha per oggetto l'attuazione da parte di terzi di prestazioni facenti parte dell'azione come descritta all'Allegato II.

ARTICOLO II.2 — OBBLIGHI GENERALI E RUOLI DEI BENEFICIARI

II.2.1 Obblighi generali e ruolo dei beneficiari

I beneficiari:

a) sono solidalmente e congiuntamente responsabili della realizzazione dell'*azione* conformemente alla Convenzione. Se un beneficiario non attua la propria parte dell'*azione,* gli altri beneficiari

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

diventano responsabili dell'attuazione di tale parte (ma non aumenta l'*importo massimo della sovvenzione*);

b) devono adempiere congiuntamente o individualmente ogni obbligo giuridico cui sono vincolati ai sensi del diritto dell'Unione, internazionale e nazionale applicabile;

c) devono adottare le opportune modalità interne per attuare correttamente l'*azione*. Tali modalità devono essere coerenti con le disposizioni della Convenzione. Se previsto dalle Condizioni Speciali, tali modalità devono assumere la forma di un accordo interno di cooperazione tra i beneficiari.

II.2.2 Obblighi generali e ruolo di ciascun beneficiario

Ciascun beneficiario deve:

a) comunicare immediatamente al coordinatore ogni evento o circostanza di cui sia a conoscenza, che possa incidere sull'attuazione dell'*azione* o ritardarla;

b) comunicare immediatamente al coordinatore:
   (i) qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria e qualsiasi variazione della sua denominazione o ragione sociale, del suo indirizzo o del suo rappresentante legale;
   (ii) qualsiasi variazione della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria dei suoi enti affiliati e qualsiasi variazione della loro denominazione o ragione sociale, del loro indirizzo o del loro rappresentante legale;
   (iii) qualsiasi modifica relativa alle condizioni di esclusione di cui all'articolo 136 del Regolamento (UE) 2018/1046, anche per i suoi enti affiliati.

c) trasmettere tempestivamente al coordinatore:
   (i) i dati necessari per elaborare le relazioni, i rendiconti finanziari e gli altri documenti previsti dalla Convenzione;
   (ii) tutti i documenti necessari per gli audit, i controlli o le valutazioni previsti all'Articolo II.27;
   (iii) ogni altra informazione che deve essere fornita alla Commissione a norma della Convenzione, tranne qualora la Convenzione stabilisca che sia il beneficiario a trasmettere direttamente l'informazione in oggetto.

II.2.3 Obblighi generali e ruolo del coordinatore

Il coordinatore:

a) deve monitorare l'attuazione dell'*azione* per assicurarsi che avvenga conformemente alle disposizioni della Convenzione;

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

b) funge da intermediario per tutte le comunicazioni fra i beneficiari e la Commissione, salvo diversamente disposto dalla Convenzione. In particolare, il coordinatore:

(i) deve comunicare immediatamente alla Commissione:

- qualsiasi variazione della denominazione o ragione sociale, dell'indirizzo o del rappresentante legale di qualsivoglia beneficiario o suo ente affiliato;
- qualsiasi variazione della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria di qualsivoglia beneficiario o suo ente affiliato;
- qualsiasi evento o circostanza di cui sia a conoscenza, che possa incidere sull'attuazione dell'*azione* o ritardarla;
- qualsiasi modifica relativa alle condizioni di esclusione di cui all'Articolo 136 del Regolamento (UE) 2018/1046, anche per i suoi enti affiliati

(ii) è responsabile della trasmissione alla Commissione di tutti i documenti e informazioni richiesti nell'ambito della Convenzione, salvo diversamente disposto dalla Convenzione stessa. Se sono richieste informazioni dagli altri beneficiari, il coordinatore è responsabile dell'acquisizione e della verifica di tali informazioni prima di trasmetterle alla Commissione;

c) deve adottare le disposizioni necessarie per fornire le eventuali garanzie finanziarie previste dalla Convenzione;

d) deve redigere le richieste di pagamento conformemente alla Convenzione;

e) se designato come unico destinatario dei pagamenti per conto di tutti i beneficiari, deve garantire che tutti i pagamenti del caso siano effettuati a favore degli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati;

f) ha la responsabilità di fornire tutti i documenti necessari per i controlli e gli audit avviati prima del pagamento del saldo o dei documenti necessari per la valutazione a norma dell'Articolo II.27.

Il coordinatore non può affidare in subappalto parte dei suoi compiti agli altri beneficiari né a terzi.

ARTICOLO II.3 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

II.3.1 Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione relativa alla Convenzione o alla sua attuazione deve:

a) essere effettuata per iscritto (su supporto cartaceo o in forma elettronica);
b) riportare il numero della Convenzione; e
c) essere inviata conformemente alle indicazioni fornite all'Articolo I.6.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se una parte chiede la conferma scritta di una comunicazione elettronica entro un termine ragionevole, il mittente deve fornire quanto prima possibile la copia cartacea firmata del documento inviato elettronicamente.

II.3.2 Data delle comunicazioni

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora la Convenzione stabilisca che la comunicazione è considerata effettuata alla data di invio della comunicazione.

La posta elettronica è considerata ricevuta dalla parte ricevente alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato all'Articolo I.6. Il mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Se la parte mittente riceve un messaggio di mancato recapito, deve provvedere con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per posta elettronica o posta. In tal caso la parte mittente non è considerata inadempiente all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un termine stabilito.

La corrispondenza inviata alla Commissione tramite il servizio postale o corriere è considerata ricevuta dalla Commissione alla data alla quale è registrata dal dipartimento di cui all'Articolo I.6.

Le *comunicazioni formali* sono considerate ricevute dalla parte ricevente alla data di ricevimento indicata nella prova pervenuta alla parte mittente che il messaggio è stato recapitato al destinatario.

ARTICOLO II.4 — RESPONSABILITÀ PER DANNI

II.4.1 La Commissione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati o subiti da qualsivoglia beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza o nel corso dell'attuazione dell'*azione*.

II.4.2 Tranne in caso di *forza maggiore*, i beneficiari devono risarcire la Commissione per tutti i danni da essa subiti in conseguenza dell'attuazione dell'*azione* o perché l'*azione* non è stata attuata in piena conformità con la Convenzione.

ARTICOLO II.5 — CONFLITTO DI INTERESSI

II.5.1 I beneficiari devono adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto d'interessi*.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

II.5.2 I beneficiari devono comunicare senza indugio alla Commissione ogni situazione che costituisca o che possa condurre a un *conflitto d'interessi.* Devono adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione.

La Commissione ha il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.

ARTICOLO II.6 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.6.1 Durante tutta l'attuazione dell'*azione* e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo, le parti devono trattare con riservatezza le *informazioni e documenti riservati*.

II.6.2 Le parti possono utilizzare *informazioni e documenti riservati* per motivi diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito della Convenzione soltanto con il previo consenso scritto dell'altra parte.

II.6.3 Gli obblighi di riservatezza non si applicano se:

a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;
b) le *informazioni o documenti riservati* diventano di pubblico dominio in un modo tale da non costituire violazione degli obblighi di riservatezza;
c) la divulgazione delle *informazioni o documenti riservati* è imposta dalla legge.

ARTICOLO II.7 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte della Commissione

Tutti i dati personali che figurano nella Convenzione devono essere trattati dalla Commissione conformemente al Regolamento (UE) No 2018/1725 [1].

I dati in questione devono essere trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all' Articolo I.6. ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le verifiche, audit e indagini a norma dell'Articolo II.27.

[1] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari e delle Agenzie, nonché la libera circolazione di tali dati, che abroga il Regolamento (CE) No 45/2001 e la Decisione No 1247/2002/CE

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

I beneficiari hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali e il diritto di limitarne o, dove applicabile, il diritto di trasferirli o di opporsi al loro trattamento in conformità al regolamento (UE) n. 2018/1725. A tal fine, devono inviare eventuali loro richieste relative al trattamento dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.

I beneficiari possono rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali nell'ambito della Convenzione conformemente al diritto dell'Unione e nazionale vigente in materia di protezione dei dati (compresi gli obblighi di autorizzazione o di notifica).

I beneficiari possono concedere al proprio personale l'accesso solo ai dati strettamente necessari ai fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione. I beneficiari devono garantire che il personale autorizzato a trattare i dati personali rispetti le condizioni di riservatezza e l'obbligo statutario inerente le condizioni di riservatezza.

I beneficiari devono adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza tenendo conto dei rischi inerenti al trattamento e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali in questione. L'obiettivo è garantire, a seconda dei casi:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la capacità di recupero dei sistemi di trattamento dei dati e servizi;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, valutare e accertare con regolarità l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento;
e) misure per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dall'alterazione, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati.

ARTICOLO II.8 — VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione europea

Salvo diversamente richiesto o convenuto dalla Commissione, ogni comunicazione o pubblicazione inerente all'*azione*, realizzata dai beneficiari collettivamente o individualmente, anche in occasione di conferenze e seminari o inclusa in materiali informativi o promozionali (opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni, elettronicamente ecc.), deve:

a) riportare l'indicazione che l'*azione* beneficia del finanziamento dell'Unione; ed
b) esporre il simbolo dell'Unione europea.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Quando è esposto insieme ad un altro logo, il simbolo dell'Unione europea deve avere opportuno rilievo.

L'obbligo di esporre il simbolo dell'Unione europea non conferisce ai beneficiari il diritto di utilizzo esclusivo. I beneficiari non possono appropriarsi del simbolo dell'Unione europea o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi.

Ai fini del primo, secondo e terzo comma e alle condizioni ivi stabilite, i beneficiari possono utilizzare il simbolo dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione della Commissione.

II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità della Commissione

Ogni comunicazione o pubblicazione inerente all'*azione*, realizzata dai beneficiari collettivamente o individualmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, deve riportare l'indicazione che:

a) le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore; e che
b) la Commissione non è responsabile dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

ARTICOLO II.9 — DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

II.9.1 Proprietà dei risultati da parte dei beneficiari

I beneficiari mantengono la proprietà dei risultati dell'*azione*, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché delle relazioni e degli altri documenti a essa attinenti, salvo diversamente disposto dalla Convenzione.

II.9.2 Diritti preesistenti

Se la Commissione invia ai beneficiari una richiesta scritta specificando quali risultati intende utilizzare, i beneficiari devono:

a) redigere un elenco che specifica tutti i *diritti preesistenti* inclusi nei risultati in questione; e
b) trasmetterlo alla Commissione al più tardi insieme alla richiesta di pagamento del saldo.

I beneficiari devono assicurarsi di disporre, o che i loro enti affiliati dispongano, di tutti i diritti di utilizzare durante l'attuazione della Convenzione eventuali *diritti preesistenti*.

II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'Unione

I beneficiari concedono all'Unione il diritto di utilizzare i risultati dell'*azione* per le finalità seguenti:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

a) finalità proprie, in particolare la messa a disposizione di persone che lavorano per la Commissione, altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari;

b) riproduzione: il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei risultati con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;

c) comunicazione al pubblico: il diritto di autorizzare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, via cavo o wireless, compresa la messa a disposizione del pubblico dei risultati in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelti; questo diritto comprende anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;

d) distribuzione: il diritto di autorizzare ogni forma di distribuzione al pubblico dei risultati o di copie dei risultati;

e) adattamento: il diritto di modificare i risultati;

f) traduzione;

g) il diritto di memorizzare e archiviare i risultati conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili alla Commissione, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;

h) ove i risultati siano documenti, il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione, se tale decisione è applicabile e se i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni. Ai fini della presente disposizione, i termini "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti dalla decisione 2011/833/UE.

I summenzionati diritti di utilizzo possono essere ulteriormente specificati nelle Condizioni Speciali.

Ulteriori diritti di utilizzo dell'Unione possono essere previsti dalle Condizioni Speciali.

I beneficiari devono garantire all'Unione il diritto di utilizzare tutti gli eventuali *diritti preesistenti* inclusi nei risultati dell'*azione*. I *diritti preesistenti* devono essere utilizzati per le stesse finalità e alle stesse condizioni applicabili ai diritti di utilizzo dei risultati dell'*azione*, salvo diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Le informazioni sul titolare del diritto di proprietà devono essere inserite nei casi in cui il risultato è divulgato dall'Unione. La dicitura deve essere così formulata: "© – anno – nome del titolare del diritto di proprietà. Tutti i diritti riservati. Oggetto di licenza con condizioni all'UE.".

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

La concessione alla Commissione di diritti di utilizzo da parte dei beneficiari non incide sui loro obblighi di riservatezza a norma dell'Articolo II.6, né sull'obbligo dei beneficiari a norma dell'Articolo II.2.1.

ARTICOLO II.10 — AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

II.10.1 Se l'attuazione dell'azione richiede l'aggiudicazione da parte dei beneficiari di appalti di forniture, lavori o servizi, essi devono aggiudicare l'appalto in conformità alle consuete pratiche d'acquisto, a condizione che l'appalto sia aggiudicato all'offerta che offre il miglior rapporto qualità / prezzo o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso, evitando qualsiasi *conflitto di interessi*.

I beneficiari devono garantire che la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi dell'Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti dei beneficiari.

II.10.2 I beneficiari che agiscono in qualità di "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi della direttiva 2014/24/UE[2] o "enti aggiudicatori" ai sensi della direttiva 2014/25/UE[3] devono rispettare le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

I beneficiari devono provvedere ad applicare nei confronti dei contraenti le condizioni che si applicano a loro stessi a norma degli Articoli II.4, II.5, II.6 e II.9.

II.10.3 I beneficiari restano gli unici responsabili della realizzazione dell'*azione* e del rispetto della Convenzione.

II.10.4 Se i beneficiari violano i loro obblighi ai sensi dell'Articolo II.10.1, i costi relativi al contratto in questione saranno considerati inammissibili a norma dell'Articolo II.19.2, lettere c), d) ed e).

Se i beneficiari violano i loro obblighi ai sensi dell'Articolo II.10.2, la sovvenzione può essere ridotta conformemente all'Articolo II.25.4.

2 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

3 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO II.11 — SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI PREVISTE DALL'AZIONE

II.11.1 I beneficiari possono subappaltare prestazioni previste dall'*azione*. In tal caso, essi devono garantire che, oltre alle condizioni stabilite all'Articolo II.10, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il subappalto non comprenda compiti fondamentali dell'*azione*;

b) il ricorso al subappalto sia giustificato dalla natura dell'*azione* e da ciò che è necessario per la sua attuazione;

c) i costi stimati del subappalto siano chiaramente identificabili nel budget previsto riportato nell'Allegato II;

d) ogni ricorso al subappalto, se non previsto all'Allegato II, sia comunicato dal coordinatore e approvato dalla Commissione. La Commissione può concedere l'approvazione:

i. prima di ogni ricorso al subappalto, se i beneficiari chiedono un emendamento a norma dell'Articolo II.13; oppure

ii. dopo il ricorso al subappalto, se quest'ultimo:

- ha una giustificazione specifica nella relazione intermedia o finale di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4; e
- non comporta modifiche della Convenzione che potrebbero rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

e) i beneficiari provvedano ad applicare nei confronti dei subappaltatori le condizioni che si applicano a loro stessi a norma dell'Articolo II.8.

II.11.2 Se i beneficiari violano i loro obblighi ai sensi dell'Articolo II.11.1, lettere a), b), c) o d), i costi relativi al contratto in questione saranno considerati inammissibili a norma dell'Articolo II.19.2, lettera f).

Se i beneficiari violano il loro obbligo ai sensi dell'Articolo II.11.1, lettera e), la sovvenzione può essere ridotta conformemente all'Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.12 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI

II.12.1 Se, durante l'esecuzione dell'*azione*, i beneficiari devono erogare un sostegno finanziario a terzi, i beneficiari forniscono tale sostegno conformemente alle condizioni specificate nell'Allegato II. Tali condizioni prevedono che vengano indicate almeno le seguenti informazioni:

a) l'importo massimo del sostegno finanziario. Tale importo non può superare Euro 60.000 per ciascuna parte terza, tranne nel caso in cui il raggiungimento dell'obiettivo

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

dell'*azione*, come indicato nell'Allegato I, sarebbe altrimenti impossibile o eccessivamente difficile da raggiungere. ;

b) i criteri da applicare per determinare l'importo esatto del sostegno finanziario;

c) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco stabilito;

d) le persone o categorie di persone che possono beneficiare del sostegno finanziario;

e) i criteri di erogazione del sostegno finanziario.

II.12.2 In deroga all'Articolo II.12.1, se il sostegno finanziario assume la forma di premio, i beneficiari devono erogare tale sostegno conformemente alle condizioni specificate nell'Allegato II. Tali condizioni prevedono che vengano indicate almeno le seguenti informazioni:

a) i criteri di ammissibilità e attribuzione;

b) l'importo del premio;

c) le modalità di pagamento.

II.12.3 I beneficiari devono provvedere ad applicare nei confronti dei terzi destinatari del sostegno finanziario le condizioni che si applicano a loro stessi a norma degli Articoli II.4, II.5, II.6, II.8, II.9 e II.27.

ARTICOLO II.13 — EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

II.13.1 Ogni modifica della Convenzione deve essere effettuata per iscritto.

II.13.2 Una modifica non può avere per oggetto o per effetto quello di apportare alla Convenzione variazioni che rimetterebbero in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violerebbero il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

II.13.3 Ogni richiesta di emendamento deve essere:

a) debitamente giustificata;

b) corredata degli idonei documenti giustificativi; e

c) inviata all'altra parte in tempo utile prima che produca i suoi effetti, e in ogni caso un mese prima della scadenza del *periodo di attuazione*.

La lettera c) non si applica in casi debitamente giustificati dalla parte che richiede la modifica, previo accordo della controparte.

II.13.4 La richiesta di emendamento deve essere presentata dal coordinatore per conto dei beneficiari. Se la richiesta riguarda il cambio del coordinatore senza il suo consenso, la richiesta deve essere presentata da tutti gli altri beneficiari ed essere corredata del parere del coordinatore o della prova che tale parere è stato richiesto per iscritto.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

II.13.5 Gli emendamenti entrano in vigore alla data della firma dell'ultima parte o alla data di approvazione della richiesta di modifica.

Le modifiche diventano effettive alla data convenuta dalle parti o, in mancanza di una data concordata, alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

ARTICOLO II.14 — CESSIONE DEL CREDITO A TERZI

II.14.1 I beneficiari non possono cedere a terzi alcuna loro pretesa pecuniaria nei confronti della Commissione, tranne nei casi debitamente giustificati e approvati dalla Commissione sulla base di una richiesta scritta formulata dal coordinatore per conto dei beneficiari.

Se la Commissione non accetta la cessione o le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione non produce alcun effetto nei suoi confronti.

II.14.2 In nessun caso detta cessione solleva i beneficiari dai loro obblighi nei confronti della Commissione.

ARTICOLO II.15 — FORZA MAGGIORE

II.15.1 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne deve dare *comunicazione formale* all'altra parte senza indugio, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione o evento.

II.15.2 Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore* e devono fare del loro meglio per riprendere non appena possibile l'attuazione dell'*azione*.

II.15.3 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* non può essere considerata inadempiente se non ha potuto rispettare i propri obblighi derivanti dalla Convenzione a causa di *forza maggiore*.

ARTICOLO II.16 — SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

II.16.1 Sospensione dell'attuazione da parte dei beneficiari

Il coordinatore può, per conto dei beneficiari, sospendere l'attuazione dell'*azione* o di qualsivoglia sua parte se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficoltosa tale attuazione, in particolare nelle situazioni di *forza maggiore*.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Il coordinatore deve informare immediatamente la Commissione, indicando:

a) i motivi della sospensione, riportando precisazioni sulla data o il periodo in cui si sono verificate le circostanze eccezionali; e

b) la data prevista di ripresa.

Non appena le circostanze consentono ai beneficiari di riprendere l'attuazione dell'*azione*, il coordinatore deve informare immediatamente la Commissione e presentare una richiesta di emendamento della Convenzione a norma dell'Articolo II.16.3. Tale obbligo non si applica se si procede alla risoluzione della Convenzione o se si pone fine alla partecipazione di un beneficiario conformemente agli Articoli II.17.1 e II.17.2 o all'articolo II.17.3.1, lettera c) o d).

II.16.2 Sospensione dell'attuazione da parte della Commissione

II.16.2.1 Motivi di sospensione

La Commissione può sospendere l'attuazione dell'*azione* o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

a) se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso *irregolarità, frodi o violazione degli obblighi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione;

b) se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso sistemiche o ricorrenti *irregolarità*, *frodi* o grave violazione *degli obblighi* nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, e le *irregolarità, frodi* o *violazione degli obblighi* hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; oppure

c) se la Commissione sospetta che un beneficiario abbia commesso *irregolarità, frodi* o *violazione degli obblighi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione e ha necessità di verificare se siano state effettivamente commesse.

II.16.2.2 Procedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere l'attuazione dell'*azione*, la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale*:*

a) lo informa circa:

i. la sua intenzione di sospendere l'attuazione;

ii. i motivi della sospensione;

iii. le condizioni necessarie per riprendere l'attuazione, nei casi di cui all'articolo II.16.2.1, lettere a) e b); e

b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione formale.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Fase 2 — Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, essa deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

a) la sospensione dell'attuazione;

b) i motivi della sospensione; e

c) le condizioni definitive per riprendere l'attuazione, nei casi di cui all'Articolo II.16.2.1, lettere a) e b); oppure

d) la data indicativa di completamento della necessaria verifica nel caso di cui all'Articolo II.16.2.1, lettera c).

Il coordinatore deve immediatamente informare della sospensione gli altri beneficiari. La sospensione diventa effettiva cinque giorni di calendario dopo la data in cui il coordinatore riceve la *comunicazione formale*, oppure a una data successiva ivi indicata.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa che non intende continuare la procedura di sospensione.

II.16.2.3 Ripresa dell'attuazione

Per riprendere l'attuazione, i beneficiari devono soddisfare quanto prima le condizioni comunicate e informare la Commissione dei progressi compiuti al riguardo.

Se sono soddisfatte le condizioni per la ripresa dell'attuazione oppure sono state svolte le necessarie verifiche, la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale*:*

a) lo informa che sono soddisfatte le condizioni per la revoca della sospensione; e

b) gli chiede di presentare una richiesta di emendamento della Convenzione a norma dell'Articolo II.16.3. Tale obbligo non vige se si procede alla risoluzione della Convenzione o se si pone fine alla partecipazione di un beneficiario conformemente agli Articoli II.17.1e II.17.2 o all'articolo II.17.3.1, lettera c), g) o h).

II.16.3 Effetti della sospensione

Se si può riprendere l'attuazione dell'*azione* e non si è proceduto alla risoluzione della Convenzione, quest'ultima deve essere modificata a norma dell'Articolo II.13 per:

a) fissare la data alla quale deve riprende l'attuazione dell'*azione*;

b) prorogare la durata dell'*azione*; e

c) apportare le altre modifiche necessarie per adeguare l'*azione* alla nuova situazione.

La sospensione è revocata con effetto dalla data di ripresa fissata nell'emendamento. Tale data può essere anteriore a quella di entrata in vigore dell'emendamento.

I costi sostenuti durante il periodo di sospensione inerenti all'attuazione dell'*azione* sospesa o della parte di azione sospesa non possono essere rimborsati né coperti dalla sovvenzione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

La sospensione dell'attuazione dell'*azione* non pregiudica il diritto della Commissione di procedere alla risoluzione della Convenzione o di porre fine alla partecipazione di un beneficiario a norma dell'Articolo II.17.3, di ridurre la sovvenzione o di recuperare importi erogati indebitamente, a norma rispettivamente degli Articoli II.25.4 e II.26.

Una parte non può chiedere risarcimenti per la sospensione a opera dell'altra parte.

ARTICOLO II.17 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

II.17.1 Risoluzione della Convenzione da parte del coordinatore

I beneficiari possono procedere alla risoluzione della Convenzione.

A tal fine, il coordinatore deve inviare alla Commissione una *comunicazione formale* precisando:

a) i motivi della risoluzione; e

b) la data alla quale la risoluzione diventa effettiva. Tale data deve essere successiva alla *comunicazione formale*.

Se il coordinatore non indica i motivi della risoluzione o se la Commissione ritiene che i motivi addotti non giustifichino la risoluzione, si ritiene che la Convenzione sia stata risolta in maniera impropria.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella *comunicazione formale*.

II.17.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte del coordinatore

Il coordinatore può procedere alla risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari, su richiesta del beneficiario interessato o per conto degli altri beneficiari.

Il coordinatore deve inviare alla Commissione una *comunicazione formale* e informare il beneficiario interessato dalla risoluzione.

Se si procede alla risoluzione della partecipazione del coordinatore senza il suo accordo, la *comunicazione formale* deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

La *comunicazione formale* deve comprendere:

a) i motivi della risoluzione;

b) il parere del beneficiario interessato dalla risoluzione (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto);

c) la data alla quale la risoluzione diventa effettiva. Tale data deve essere successiva alla *comunicazione formale*; e

d) una richiesta di emendamento a norma dell'Articolo II.17.4.2, lettera a).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se il coordinatore o beneficiario non indica i motivi della risoluzione o se la Commissione ritiene che i motivi addotti non giustifichino la risoluzione, si riterrà che la risoluzione della partecipazione sia stata risolta in modo improprio.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella *comunicazione formale*.

II.17.3 Risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte della Commissione

II.17.3.1 Motivi della risoluzione

La Commissione può procedere alla risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari se:

a) nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione della Convenzione oppure rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione, o una modifica riguardante le condizioni di esclusione di cui all'articolo 136 del Regolamento (UE) 2018/1046, che metta in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione;

b) a seguito della risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche della Convenzione siano tali da rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o determinare disparità di trattamento dei richiedenti;

c) i beneficiari, *qualsiasi persona collegata* o qualsiasi persona fisica che è essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione abbia commesso gravi *violazioni degli obblighi*, compresa l'attuazione impropria dell'*azione* come descritto nell'Allegato I;

d) l'attuazione dell'*azione* è ostacolata o sospesa a causa di *forza maggiore* o di circostanze eccezionali e:

   i. la ripresa è impossibile; oppure

   ii. le necessarie modifiche della Convenzione sono tali da rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

e) un beneficiario o una persona fisica o legale che assume la responsabilità illimitata per i debiti di tale beneficiario:

   (i) è dichiarato fallito, è soggetto a insolvenza o ad una procedura di liquidazione, il suo patrimonio è amministrato da un liquidatore o da un tribunale, ha stipulato un accordo con i creditori, ha sospeso le attività commerciali o si trova in una situazione simile derivante da una procedura analoga prevista dall'Unione Europea o dalla legge nazionale;

   (ii) non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo con la legge vigente;

f) un beneficiario o *qualsiasi persona collegata* o qualsiasi persona fisica che è essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione, che ha commesso:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(i) grave condotta professionale comprovata con qualsiasi mezzo;
(ii) frode;
(iii) corruzione;
(iv) condotta connessa a organizzazioni criminali;
(v) riciclaggio di denaro;
(vi) reati legati al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo);
(vii) lavoro minorile o altri reati relativi alla tratta di esseri umani;

g) la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario o qualsivoglia *persona collegata* o qualsiasi persona fisica che sia essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione ha commesso *irregolarità* o *frodi o violazioni degli obblighi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione, compreso il caso di presentazione da parte di tale beneficiario o *persona collegata* di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste;

h) la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso sistemiche o ricorrenti *irregolarità*, *frodi* o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni dell'Unione o di Euratom attribuitegli a condizioni analoghe, e tali *irregolarità, frodi* o *violazioni degli obblighi* hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione;

i) un beneficiario o qualsiasi *persona collegata* o qualsiasi persona fisica che è essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione ha creato un'entità soggetta a una giurisdizione diversa con l'intenzione di aggirare gli obblighi fiscali, sociali o di altro tipo nella giurisdizione della sua sede legale, dell'amministrazione centrale o della principale sede di attività;

j) un beneficiario o qualsiasi *persona collegata* o qualsiasi persona fisica che è essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione è stata creata con l'intento di cui alla lettera (i) oppure

k) la Commissione ha inviato ad un beneficiario, tramite il coordinatore, una *comunicazione formale* per invitarlo a procedere alla risoluzione della partecipazione del suo ente affiliato in quanto quest'ultimo si trova in una delle situazioni di cui alle lettere da e) a j) e tale beneficiario non ha richiesto un emendamento finalizzato alla risoluzione della partecipazione dell'ente e alla riassegnazione dei suoi compiti.

II.17.3.2 Procedura di risoluzione

Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari, la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale*:*

a) lo informa circa:
   i. la sua intenzione di procedere alla risoluzione;
   ii. i motivi della risoluzione; e

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

b) lo invita a presentare, entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione formale:
   i. osservazioni per conto di tutti i beneficiari; e
   ii. nel caso di cui all'Articolo II.17.3.1, lettera c), informazioni alla Commissione in merito alle misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Fase 2 — Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, essa invierà al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa della risoluzione e della data alla quale questa diventa effettiva. Il coordinatore deve immediatamente informare della risoluzione gli altri beneficiari.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa che non intende procedere con la risoluzione.

La risoluzione diventa effettiva:

a) per le risoluzioni a norma dell'Articolo II.17.3.1, lettere a), b), c) ed e): alla data indicata nella *comunicazione formale* di risoluzione di cui al secondo comma (Fase 2 di cui sopra);
b) per le risoluzioni a norma dell'Articolo II.17.3.1, lettere d), f), e da g) fino a j): il giorno successivo alla data di ricevimento da parte del coordinatore della *comunicazione formale* di risoluzione di cui al secondo comma (Fase 2 di cui sopra).

II.17.4 Effetti della risoluzione

II.17.4.1 Effetti della risoluzione della Convenzione:

Entro 60 giorni di calendario dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva, il coordinatore deve presentare la richiesta di pagamento del saldo conformemente all'Articolo I.4.4.

Se la Commissione non riceve la richiesta di pagamento del saldo entro il termine di cui sopra, sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione solo i costi o i contributi inclusi in una relazione tecnica approvata e, se pertinente, in un rendiconto finanziario approvato.

Se la Convenzione è oggetto di risoluzione a opera della Commissione perché il coordinatore ha violato l'obbligo di presentare la richiesta di pagamento, il coordinatore non può presentare alcuna richiesta di pagamento dopo la risoluzione. In tal caso si applica il secondo comma.

La Commissione calcola l'importo definitivo della sovvenzione conformemente all'Articolo II.25 e il saldo conformemente all'Articolo I.4.5 sulla base delle relazioni presentate. Devono essere prese in considerazione solo le attività intraprese prima della data in cui ha effetto la risoluzione, o la data di fine del *periodo di attuazione* di cui all'articolo I.2.2, a seconda di quale delle due date si verifichi prima. Quando la sovvenzione è erogata come rimborso dei costi effettivamente sostenuti come previsto all'Articolo I.3.2 (a) punto (i), sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione solo i costi sostenuti prima che la risoluzione diventi effettiva. I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

La Commissione ha facoltà di ridurre la sovvenzione conformemente all'Articolo II.25.4 in caso di:

a) risoluzione impropria della Convenzione da parte del coordinatore ai sensi dell'articolo II.17.1; oppure

b) risoluzione della Convenzione da parte della Commissione per uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo II.17.3.1, lettere c), f), e dalla lettera g), alla lettera j).

Una parte non può chiedere risarcimenti per la risoluzione della Convenzione a opera dell'altra parte.

Dopo la risoluzione, gli obblighi dei beneficiari continuano ad essere applicabili, in particolare quelli di cui agli Articoli I.4, II.6, II.8, II.9, II.14, II.27 e ogni altra disposizione delle Condizioni Speciali relativa all'utilizzo dei risultati.

II.17.4.2 Effetti della risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari

a) Il coordinatore deve presentare una richiesta di emendamento che includa:

i. una proposta di riassegnazione dei compiti del beneficiario o dei beneficiari interessati dalla risoluzione; e

ii. se necessario, l'aggiunta di uno o più nuovi beneficiari che subentrano al beneficiario o ai beneficiari in questione in tutti i diritti e gli obblighi nell'ambito della Convenzione.

Se la Commissione procede alla risoluzione della partecipazione di un beneficiario, il coordinatore deve presentare la richiesta di emendamento entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva.

Se il coordinatore procede alla risoluzione della partecipazione di un beneficiario, la richiesta di emendamento deve essere inclusa nella *comunicazione formale* di risoluzione di cui all'Articolo II.17.2.

Se la risoluzione diventa effettiva dopo il *periodo di attuazione*, non deve essere presentata nessuna richiesta di emendamento, tranne qualora il beneficiario interessato sia il coordinatore. In questo caso la richiesta di emendamento deve proporre un nuovo coordinatore.

Se la richiesta di modifica è respinta dalla Commissione, si può procedere alla risoluzione della Convenzione conformemente all'Articolo II.17.3.1, lettera b). La richiesta di emendamento può essere respinta se rimette in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

b) Il beneficiario interessato dalla risoluzione deve presentare al coordinatore:

i. una relazione tecnica; e

ii. quando applicabile, un rendiconto finanziario relativo al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo periodo di rendicontazione e la data in cui la risoluzione diventa effettiva.

Il coordinatore deve inserire tali informazioni nella richiesta di pagamento relativa al periodo di rendicontazione successivo. Devono essere prese in considerazione solo le attività intraprese prima della data in cui ha effetto la risoluzione. Quando la sovvenzione è erogata come rimborso dei costi

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

effettivamente sostenuti, come previsto all'Articolo I.3.2 (a) punto (i), sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione solo i costi sostenuti dal beneficiario interessato prima che la risoluzione diventi effettiva. I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono rimborsati né coperti dalla sovvenzione.

La Commissione ha facoltà di ridurre la sovvenzione conformemente all'Articolo II.25.4 in caso di:

a) risoluzione impropria della partecipazione di un beneficiario a opera del coordinatore ai sensi dell'articolo II.17.2, oppure
b) risoluzione della partecipazione di un beneficiario a opera della Commissione per uno qualsiasi dei motivi di cui all'Articolo II.17.3.1, lettere c), f), g), h) o i).

Una parte non può chiedere risarcimenti per la risoluzione della partecipazione di un beneficiario a opera dell'altra parte.

Dopo la risoluzione, gli obblighi del beneficiario interessato continuano ad essere applicabili, in particolare quelli di cui agli Articoli I.4, II.6, II.8, II.9, II.14, II.27 e ogni altra disposizione delle Condizioni Speciali relativa all'utilizzo dei risultati.

ARTICOLO II.18 — DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONI ESECUTIVE

II.18.1 La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'Unione applicabile, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

II.18.2 A norma dell'articolo 272 del TFUE, il Tribunale o, in seconda istanza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'Unione e qualsivoglia beneficiario relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.

II.18.3 Conformemente all'articolo 299 del TFUE, ai fini del recupero ai sensi dell'Articolo II.26, la Commissione può adottare una decisione esecutiva per imporre obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati.

Contro tale decisione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'Articolo 263 del TFUE.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

PARTE B — DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.19 — COSTI AMMISSIBILI

II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi

Per *costi ammissibili* dell'*azione* si intendono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e rispondenti ai seguenti criteri:

a) sono sostenuti durante il *periodo di attuazione*, fatta eccezione per i costi inerenti alla richiesta di pagamento del saldo e ai relativi documenti giustificativi di cui all'Articolo I.4.4;

b) sono indicati nel budget previsto per l'*azione*, riportato nell'Allegato II;

c) sono sostenuti in relazione all'*azione* come descritta all'Allegato II e sono necessari per la sua attuazione;

d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede il beneficiario e secondo le prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario stesso;

e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; e

f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza.

II.19.2 Costi diretti ammissibili

Per essere ammissibili, i *costi diretti* dell'*azione* devono soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1.

In particolare, sono considerati *costi diretti* ammissibili le seguenti categorie di costi, purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1 nonché le condizioni di seguito elencate:

a) i costi del personale impegnato nell'*azione* in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario.

Tali costi comprendono le retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge inclusi nella remunerazione; possono inoltre comprendere retribuzioni aggiuntive, tra cui pagamenti sulla base di contratti integrativi a prescindere dalla natura dei contratti stessi, purché i pagamenti siano effettuati in modo coerente ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di attività o di consulenza, indipendentemente dalla fonte di finanziamento cui si attinge.

Anche i costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato o distaccate presso il beneficiario da un terzo a titolo oneroso possono essere inclusi nei suddetti costi del personale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

i. la persona lavori in condizioni simili a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda il modo in cui viene organizzato il lavoro, le attività svolte e i locali in cui esse sono svolte);

ii. il risultato dell'attività appartenga al beneficiario (salvo, in via eccezionale, quanto diversamente concordato); e

iii. i costi non si differenzino significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario;

b) le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno, purché tali costi corrispondano alle prassi consuete del beneficiario in materia di trasferte;

c) i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano), come riportati nella contabilità del beneficiario, purché il bene:

i. sia ammortizzato secondo le norme contabili internazionali e le consuete prassi contabili del beneficiario; e

ii. sia stato acquistato conformemente all'Articolo II.10.1, se l'acquisto è avvenuto entro la fine del *periodo di attuazione*.

Sono inoltre ammissibili i costi di noleggio o locazione finanziaria di attrezzature o altri beni, purché tali costi non superino i costi di ammortamento di attrezzature o beni analoghi ed escludano eventuali oneri finanziari.

Può essere presa in considerazione per la determinazione dei costi ammissibili soltanto la quota dei costi di ammortamento, noleggio o locazione finanziaria delle attrezzature corrispondente al *periodo di attuazione* e al tasso di effettivo utilizzo ai fini dell'*azione*. In deroga, le Condizioni Speciali possono stabilire che sia ammissibile il costo integrale di acquisto delle attrezzature, ove giustificato dalla natura dell'*azione* e dal contesto di utilizzo delle attrezzature o dei beni;

d) i costi dei materiali di consumo e delle forniture, purché:

a. siano acquistati conformemente all'Articolo II.10.1; e

b. siano destinati direttamente all'azione;

e) i costi derivanti direttamente dalle prescrizioni della Convenzione (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'*azione*, audit, traduzioni, riproduzione), compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, purché i corrispondenti servizi siano acquistati conformemente all'Articolo II.10.1;

f) i costi derivanti da *subappalti* ai sensi dell'Articolo II.11, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'Articolo II.11.1, lettere a), b), c) e d);

g) i costi del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'Articolo II.12, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo;

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

h) diritti, imposte e oneri versati dal beneficiario, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA), purché siano compresi nei *costi diretti* ammissibili e salvo diversamente specificato nella Convenzione.

II.19.3 Costi indiretti ammissibili

Per essere ammissibili, i *costi indiretti* dell'*azione* devono rappresentare una giusta quota delle spese generali del beneficiario e soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1.

Salvo diversamente disposto dall'Articolo I.3.2, i *costi indiretti* ammissibili devono essere dichiarati sulla base del tasso fisso del 7% dei *costi diretti* ammissibili totali.

II.19.4 Costi non ammissibili

In aggiunta ad ogni altro costo che non rispetti le condizioni di cui all'Articolo II.19.1, non possono essere considerati ammissibili i seguenti costi:

a) la remunerazione del capitale e i dividendi versati da un beneficiario;
b) i debiti e gli oneri di servizio del debito;
c) gli accantonamenti per perdite o debiti;
d) gli interessi passivi;
e) i debiti dubbi;
f) le perdite connesse alle operazioni di cambio;
g) i costi dei bonifici effettuati dalla Commissione addebitati dalla banca di un beneficiario;
h) i costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un'altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione, ivi comprese le sovvenzioni attribuite da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell'Unione e le sovvenzioni attribuite da organismi diversi dalla Commissione ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione. In particolare, se i beneficiari ricevono una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell'Unione o dell'Euratom, non possono dichiarare costi indiretti per il periodo o i periodi coperti dalla sovvenzione di funzionamento, a meno che i beneficiari non siano in grado di dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo dell'azione;
i) i contributi in natura da parte di terzi;
j) le spese eccessive o sconsiderate;
k) l'IVA detraibile.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO II.20 — IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI IMPORTI DICHIARATI

II.20.1 Dichiarazione dei costi e contributi

Ciascun beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili o come contributo richiesto:

a) per i costi reali: i costi effettivamente sostenuti per l'*azione*;

b) per i costi unitari o i contributi unitari: l'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo per unità stabilito nell'Articolo I.3.2(a) punto (ii) o (b) per il numero effettivo di unità utilizzate o prodotte;

c) per i costi forfettari o i contributi forfettari: l'importo globale stabilito all'Articolo I.3.2, lettera a) punto iii), o c), subordinatamente alla corretta attuazione delle corrispondenti prestazioni o parte dell'*azione* come descritta nell'Allegato II;

d) per i costi a tasso fisso o i contributi a tasso fisso: l'importo risultante dall'applicazione del tasso fisso stabilito all'Articolo I.3.2, a) punto iv), o d);

e) per finanziamenti non collegati ai costi: l'importo complessivo di cui all'Articolo I.3.2 (e), se i risultati o le condizioni corrispondenti di cui all'Allegato II sono stati correttamente conseguiti o soddisfatti;

f) per i costi unitari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: l'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo per unità calcolato conformemente alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario per il numero effettivo di unità utilizzate o prodotte;

g) per i costi forfettari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: l'importo complessivo calcolato conformemente alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario, subordinatamente alla corretta attuazione dei corrispondenti compiti o parte dell'*azione*;

h) per i costi a tasso fisso dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: l'importo risultante dall'applicazione del tasso fisso calcolato conformemente alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario.

II.20.2 Registri e altra documentazione a sostegno dei costi e contributi dichiarati

Se richiesto nell'ambito dei controlli o degli audit di cui all'Articolo II.27, ciascun beneficiario deve fornire:

a) per i costi reali: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi dichiarati, quali contratti, fatture e registri contabili.

Inoltre, le consuete procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati e quelli riportati nella sua contabilità nonché quelli figuranti nei documenti giustificativi;

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

b) per i costi unitari o i contributi unitari: i documenti giustificativi idonei a comprovare il numero di unità dichiarate.

Non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti né che fornisca i documenti giustificativi, come ad esempio i prospetti contabili, comprovanti l'importo dichiarato per unità;

c) per i costi forfettari o i contributi forfettari: i documenti giustificativi idonei a comprovare la corretta attuazione dell'*azione*.

Non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti né che fornisca i documenti giustificativi, come ad esempio i prospetti contabili, comprovanti l'importo dichiarato come somma forfettaria;

d) per i costi a tasso fisso o i contributi a tasso fisso: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi ammissibili o il contributo richiesto cui si applica il tasso fisso.

Non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti né che fornisca i documenti giustificativi, come ad esempio i prospetti contabili, comprovanti il tasso fisso applicato;

e) per i finanziamenti non collegati ai costi: documenti giustificativi adeguati per dimostrare che l'*azione* è stata attuata correttamente;

Il beneficiario non ha bisogno di identificare i costi ammissibili effettivi coperti, o di fornire documenti giustificativi, come le scritture contabili, per dimostrare l'importo dichiarato come finanziamento non collegato ai costi;

f) per i costi unitari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare il numero di unità dichiarate;

g) per i costi forfettari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare la corretta attuazione dell'*azione*;

h) per i costi a tasso fisso dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi ammissibili cui si applica il tasso fisso.

II.20.3 Condizioni di determinazione della conformità delle prassi di contabilità analitica

II.20.3.1 Nei casi di cui all'Articolo II.20.2, lettere f), g) e h), non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili reali coperti; egli deve tuttavia assicurare che le prassi di contabilità analitica in base alle quali sono dichiarati i costi ammissibili soddisfino le condizioni seguenti:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

a) che le prassi di contabilità analitica seguite costituiscano le sue prassi consuete e siano applicate in modo coerente, in base a criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di finanziamento;

b) che i costi dichiarati possano essere raffrontati direttamente agli importi riportati nella sua contabilità generale; e

c) che le categorie di costi utilizzate per la determinazione dei costi dichiarati escludano i costi non ammissibili o coperti da altre forme di sovvenzione a norma dell'Articolo I.3.2.

II.20.3.2 Se previsto dalle Condizioni Speciali, il beneficiario può chiedere alla Commissione di valutare la conformità delle sue prassi consuete di contabilità analitica. Se così stabilito dalle Condizioni Speciali, la richiesta deve essere corredata del certificato di conformità delle prassi di contabilità analitica.

Tale certificato deve essere:

a) rilasciato da un revisore contabile riconosciuto o, se il beneficiario è un organismo pubblico, da un pubblico funzionario competente e indipendente; e

b) redatto conformemente all'Allegato VIII.

Il documento deve certificare che le prassi di contabilità analitica del beneficiario in base alle quali sono dichiarati i costi ammissibili soddisfano le condizioni stabilite all'Articolo II.20.3.1 e le condizioni aggiuntive eventualmente stabilite nelle Condizioni Speciali.

II.20.3.3 Se la Commissione ha confermato che le prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario sono conformi, i costi dichiarati in base a tali prassi non possono essere messi in discussione *ex post*, purché:

a) le prassi effettivamente seguite siano conformi a quelle approvate dalla Commissione; e

b) il beneficiario non abbia nascosto nessuna informazione ai fini dell'approvazione delle prassi stesse.

ARTICOLO II.21 — AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DEGLI ENTI AFFILIATI AI BENEFICIARI

Se le Condizioni Speciali contemplano disposizioni relative agli enti affiliati ai beneficiari, i costi sostenuti da un ente affiliato sono ammissibili, purché:

a) soddisfino le stesse condizioni applicabili al beneficiario a norma degli Articoli II.19 e II.20; e

b) il beneficiario cui l'ente è affiliato assicuri che le condizioni a esso applicabili a norma degli Articoli II.4, II.5, II.6, II.8, II.10, II.11 e II.27 sono altresì applicabili all'ente.

ARTICOLO II.22 — TRASFERIMENTI DI BUDGET

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Ai beneficiari è consentito adeguare il budget riportato nell'Allegato II mediante trasferimenti tra i beneficiari stessi e tra le varie categorie di budget, se l'*azione* è attuata come descritto all'Allegato II. Tale adeguamento non richiede un emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13.

Tuttavia, i beneficiari non possono aggiungere costi relativi ai *subappalti* non previsti nell'Allegato I, tranne qualora detti *subappalti* aggiuntivi siano approvati dalla Commissione a norma dell'Articolo II.11.1, lettera d).

In deroga al primo comma, se i beneficiari desiderano modificare il valore del contributo spettante a ciascuno di loro a norma dell'Articolo II.26.3, terzo comma, lettera c), il coordinatore deve chiedere un emendamento conformemente all'Articolo II.13.

Il primo, secondo e terzo comma non si applicano agli importi sotto forma di somme forfettarie conformemente all'Articolo I.3.2, lettera a) punto iii), o lettera c) o, come previsto All'articolo I.3.2 lettera (e), che assumono la forma di un finanziamento non legato al costo.

ARTICOLO II.23 — INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La Commissione può procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'Articolo II.17.3.1, lettera c), e può ridurre la sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.4 se il coordinatore:

a) non ha presentato una richiesta di pagamento intermedio ovvero di pagamento del saldo corredata dei documenti indicati agli Articoli I.4.3 o I.4.4 entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del corrispondente periodo di rendicontazione; e

b) omette di presentare la richiesta in questione entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dalla Commissione.

ARTICOLO II.24 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E DEL TERMINE DI PAGAMENTO

II.24.1 Sospensione dei pagamenti

II.24.1.1 Motivi della sospensione

La Commissione può sospendere in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, il pagamento del prefinanziamento e i pagamenti intermedi per uno o più beneficiari, ovvero il pagamento del saldo per tutti i beneficiari, nei seguenti casi:

a) se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso *irregolarità* o *frodi o violazione di obblighi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione;

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

b) se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso sistemiche o ricorrenti *irregolarità*, *frodi* o *grave violazione degli obblighi* nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, e tali *irregolarità, frodi* o *violazione di obblighi* hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; oppure

c) se la Commissione sospetta che un beneficiario abbia commesso *irregolarità, frodi* o *violazione degli obblighi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione e ha necessità di verificare se siano state effettivamente commesse.

II.24.1.2 Procedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere i pagamenti, la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale:

a) lo informa circa:
   i. la sua intenzione di sospendere i pagamenti;
   ii. i motivi della sospensione;
   iii. nei casi di cui all'Articolo II.24.1.1, lettere a) e b), le condizioni che devono essere soddisfatte per la ripresa dei pagamenti; e

b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale*.

Fase 2 — Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

a) la sospensione dei pagamenti;
b) i motivi della sospensione;
c) le condizioni definitive alle quali possono riprendere i pagamenti, nei casi di cui all'Articolo II.24.1.1, lettere a) e b);
d) la data indicativa di completamento della necessaria verifica, nel caso di cui all'Articolo II.24.1.1, lettera c).

Il coordinatore deve immediatamente informare della sospensione gli altri beneficiari. La sospensione diventa effettiva alla data di invio della *comunicazione formale* di sospensione da parte della Commissione (Fase 2).

Altrimenti, la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa che non intende continuare la procedura di sospensione.

II.24.1.3 Effetti della sospensione

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il coordinatore non ha facoltà di presentare:

a) richieste di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.2, I.4.3 e I.4.4; o

b) qualora la sospensione riguardi soltanto i pagamenti del prefinanziamento o i pagamenti intermedi a uno o più beneficiari, richieste di pagamento e documenti giustificativi relativi alla partecipazione all'*azione* del beneficiario o dei beneficiari interessati.

Le relative richieste di pagamento e i documenti giustificativi possono essere presentati appena possibile dopo la ripresa dei pagamenti o possono essere inclusi nella prima richiesta di pagamento prevista dopo la ripresa dei pagamenti conformemente al calendario stabilito all'Articolo I.4.1.

La sospensione dei pagamenti non pregiudica il diritto del coordinatore di sospendere l'attuazione dell'*azione* ai sensi dell'articolo II.16.1 oppure di procedere alla risoluzione della Convenzione o della partecipazione di un beneficiario ai sensi degli Articoli II.17.1 e II.17.2.

II.24.1.4 Ripresa dei pagamenti

Affinché la Commissione riprenda i pagamenti, i beneficiari devono soddisfare quanto prima le condizioni comunicate e informare la Commissione dei progressi compiuti al riguardo.

Se sono soddisfatte le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione è revocata. La Commissione invierà al coordinatore una *comunicazione formale* al riguardo.

II.24.2 Sospensione del termine di pagamento

II.24.2.1 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento indicato agli Articoli I.4.2, I.4.3 e I.4.5 se una richiesta di pagamento non può essere approvata in quanto:

a) non è conforme alla Convenzione;

b) non è corredata degli idonei documenti giustificativi; oppure

c) esistono dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari e sono necessari ulteriori controlli, esami, audit o indagini.

II.24.2.2 La Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

a) la sospensione; e

b) i motivi della sospensione.

La risoluzione diventa effettiva alla data di invio della *comunicazione formale* da parte della Commissione.

II.24.2.3 Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è revocata e il restante termine di pagamento riprende a decorrere.

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere alla Commissione se la sospensione verrà mantenuta.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se il termine di pagamento è stato sospeso perché le relazioni tecniche o i rendiconti finanziari non sono conformi alla Convenzione e la relazione o il rendiconto revisionati non sono stati presentati oppure sono stati presentati ma sono stati anch'essi respinti, la Commissione può procedere alla risoluzione della Convenzione o della partecipazione del beneficiario ai sensi dell'Articolo II.17.3.1, lettera c), e ridurre la sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.25 — CALCOLO DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONE

L'importo definitivo della sovvenzione dipende dalla misura in cui l'*azione* è attuata in conformità con i termini della Convenzione.

L'importo definitivo della sovvenzione è calcolato dalla Commissione al momento del pagamento del saldo. Il calcolo prevede le seguenti fasi:

Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso

Fase 2 — Limitazione all'*importo massimo della sovvenzione*

Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.

II.25.1 Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso

Questa fase si applica come segue:

a) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 lettera (a) punto (i), la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, il tasso di rimborso indicato in tale articolo è applicato a quei costi ammissibili approvati dalla Commissione per le corrispondenti categorie di costi, beneficiari ed enti affiliati;

b) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 lettera (a) punti da (ii) a (v), la sovvenzione assume la forma di rimborso di costi ammissibili unitari, forfettari o a tasso fisso, il tasso di rimborso indicato in tale articolo è applicato a quei costi ammissibili approvati dalla Commissione per le corrispondenti categorie di costi, per i beneficiari e i suoi enti affiliati;

L'importo delle attività dei volontari dichiarate come costi diretti ammissibili per i beneficiari e le entità affiliate corrispondenti deve essere limitato all'importo più basso tra i seguenti:

(i) le fonti totali di finanziamento indicate nell'ultimo rendiconto finanziario e accettate dalla Commissione moltiplicate per il cinquanta per cento; o

(ii) l'importo relativo al lavoro dei volontari indicato nel budget approvato di cui all'Allegato II.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

c) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 lettera(b), la sovvenzione assume la forma di contributo unitario, il contributo unitario specificato in tale articolo è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dalla Commissione per il beneficiario e i suoi enti affiliati;

d) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 lettera (c), la sovvenzione assume la forma di contributo forfettario, la Commissione applica la somma forfettaria di cui al medesimo articolo per i corrispondenti beneficiari ed enti affiliati qualora rilevi che le corrispondenti attività o parte dell'*azione* sono state attuate correttamente conformemente all'Allegato I;

e) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 lettera (d), la sovvenzione assume la forma di contributo a tasso fisso, il tasso fisso di cui al medesimo articolo è applicato ai costi ammissibili o al contributo approvati dalla Commissione per i corrispondenti beneficiari ed enti affiliati;

f) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 lettera (e), la sovvenzione assume la forma di finanziamento non collegato ai costi, la Commissione applica l'importo indicato in tale articolo per i corrispondenti beneficiari e gli enti affiliati se constata che [le condizioni specificate all'Allegato I sono state soddisfatte] [e] [sono stati raggiunti i risultati specificati nell'allegato I]

Se l'Articolo I.3.2 prevede una combinazione di diverse forme di sovvenzione, gli importi in questione devono essere sommati tra loro.

II.25.2 Fase 2 — Limitazione all'*importo massimo della sovvenzione*

L'importo totale pagato ai beneficiari dalla Commissione non può in nessuna circostanza superare l'*importo massimo della sovvenzione*.

Se l'importo determinato nella fase 1 supera l'importo massimo in questione, l'importo definitivo della sovvenzione è limitato a quest'ultimo importo.

Se il lavoro dei volontari è dichiarato come parte dei costi ammissibili diretti, l'importo finale della sovvenzione è limitato all'importo dei costi totali ammissibili e dei contributi approvati dalla Commissione meno l'importo del lavoro dei volontari approvato dalla Commissione.

II.25.3 Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

Salvo diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, la sovvenzione non può generare profitti per i beneficiari.

Il profitto deve essere calcolato come segue:

a) calcolare l'eccedenza del totale delle entrate dell'azione sui costi totali ammissibili dell'azione, come segue:

{entrate dell'azione

meno

i costi ammissibili totali consolidati e i contributi approvati dalla Commissione corrispondenti agli importi determinati conformemente all'Articolo II.25.1}

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Le entrate dell'azione si calcolano come segue:

{le entrate generate dall'azione per i beneficiari e i gli enti affiliati diversi dalle organizzazioni senza scopo di lucro

più

l'importo ottenuto seguendo le fasi 1 e 2}

Le entrate generate dall'azione sono le entrate consolidate accertate, generate o confermate per i beneficiari e i suoi enti affiliati diversi dalle organizzazioni senza scopo di lucro alla data in cui il coordinatore effettua la richiesta del saldo.

Non si considerano entrate i contributi in natura e finanziari effettuati da terzi.

b) Se l'importo calcolato alla lettera a) è positivo, tale importo sarà detratto dall'importo calcolato seguendo le fasi 1 e 2 in proporzione alla quota finale di rimborso dei costi ammissibili effettivi dell'azione approvata dalla Commissione per le categorie di costi di cui all'Articolo I.3.2 lettera (a) punto (i).

II.25.4 Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi

La Commissione può ridurre l'*importo massimo della sovvenzione* se l'*azione* non è stata attuata adeguatamente come descritto all'Allegato II (ossia in caso di mancata attuazione oppure di attuazione carente, parziale o tardiva), o se è stato violato un altro obbligo previsto dalla Convenzione.

L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguata dell'*azione* o alla gravità della violazione.

Prima di ridurre la sovvenzione la Commissione deve inviare al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale:

a) lo informa circa:
   i. la sua intenzione di ridurre l'*importo massimo della sovvenzione*;
   ii. l'importo della riduzione che intende applicare alla sovvenzione;
   iii. i motivi della riduzione;

b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione formale.

Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di procedere alla riduzione nonostante le osservazioni ricevute, invierà al coordinatore una *comunicazione formale* con la quale lo informa della sua decisione.

Se la sovvenzione viene ridotta, la Commissione deve calcolare l'importo ridotto della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione all'attuazione inadeguata dell'*azione* o alla gravità della violazione degli obblighi) dall'*importo massimo della sovvenzione*.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

L'importo definitivo della sovvenzione sarà l'importo inferiore tra i seguenti:

a) l'importo ottenuto svolgendo le Fasi da 1 a 3; o
b) l'importo ridotto della sovvenzione ottenuto svolgendo la Fase 4.

ARTICOLO II.26 — RECUPERO

II.26.1 Recupero contestuale al pagamento del saldo

Ove il pagamento del saldo assuma la forma di recupero, il coordinatore deve rimborsare alla Commissione l'importo in questione anche qualora egli non sia stato il destinatario finale dell'importo dovuto.

II.26.2 Recupero successivo al pagamento del saldo

Ove debba essere recuperato un importo ai sensi degli Articoli II.27.6, II.27.7 e II.27.8, il beneficiario oggetto dell'audit o dei risultati dell'OLAF deve rimborsare alla Commissione l'importo in questione. Ove i risultati dell'audit non riguardino un beneficiario specifico (o i sui enti affiliati), il coordinatore deve rimborsare alla Commissione l'importo in questione anche qualora egli non sia stato il destinatario finale dell'importo dovuto.

Ciascun beneficiario è responsabile del rimborso di ogni importo indebitamente versato dalla Commissione a titolo di contributo ai costi sostenuti dai sui enti affiliati.

II.26.3 Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero la Commissione deve inviare al beneficiario interessato una *comunicazione formale* con la quale:

a) lo informa circa la sua intenzione di recuperare l'importo versato indebitamente;
b) specifica l'importo dovuto e i motivi del recupero; e
c) lo invita a presentare eventuali osservazioni entro un termine stabilito.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario, la Commissione decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero inviando al beneficiario una *comunicazione formale* sotto forma di nota di debito, in cui specifica le condizioni e il termine di pagamento.

Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, la Commissione recupererà l'importo dovuto secondo le modalità seguenti:

a) mediante compensazione, senza l'accordo preliminare del beneficiario, con eventuali importi dovuti al beneficiario in questione dalla Commissione o da un'agenzia esecutiva (a carico del bilancio dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può procedere alla compensazione prima della scadenza del termine.

Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'Articolo 263 del TFUE;

b) mediante escussione della garanzia finanziaria ove prevista a norma dell'Articolo I.4.2 ("escussione della garanzia finanziaria")

c) mediante attivazione della responsabilità solidale e congiunta dei beneficiari a concorrenza del contributo massimo dell'UE indicato, per ciascun beneficiario, nell'ultima versione del budget previsto riportato nell'Allegato II;

d) mediante avvio di un'azione legale a norma dell'Articolo II.18.2 o delle Condizioni Speciali ovvero adottando una decisione esecutiva a norma dell'Articolo II.18.3.

II.26.4 Interessi di mora

Se non viene effettuato il pagamento entro la data indicata nella nota di debito, l'importo da recuperare verrà maggiorato degli interessi di mora al tasso definito all'Articolo I.4.14 per il periodo intercorrente tra il giorno successivo al termine di pagamento indicato nella nota di debito e la data (inclusa) in cui la Commissione riceve il pagamento integrale dell'importo.

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

II.26.5 Spese bancarie

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE[4].

ARTICOLO II.27 — CONTROLLI, AUDIT E VALUTAZIONI

II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, audit, valutazioni intermedie e finali

Nel corso dell'attuazione dell'*azione* o successivamente, la Commissione può svolgere controlli tecnici e finanziari e audit per accertare che i beneficiari stiano attuando correttamente l'*azione* e stiano rispettando gli obblighi previsti dalla Convenzione. Essa può inoltre controllare i registri dei beneficiari per verificare periodicamente l'ammontare delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi.

4 Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Le informazioni e i documenti forniti nell'ambito dei controlli o degli audit devono essere trattati in via riservata.

Inoltre, la Commissione può effettuare una valutazione intermedia o finale dell'impatto dell'*azione* rispetto all'obiettivo del programma dell'Unione interessato.

I controlli, gli audit e le valutazioni della Commissione possono essere svolti direttamente dal personale interno della Commissione o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

La Commissione può avviare tali controlli, audit e valutazioni nel corso dell'attuazione della Convenzione e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo. Tale periodo è limitato a tre anni se l'*importo massimo della sovvenzione* non supera Euro 60.000.

Le procedure di controllo, audit e valutazione sono considerate avviate alla data di ricevimento della lettera con cui la Commissione la preannuncia.

Se l'audit viene svolto su un ente affiliato, il beneficiario interessato deve provvedere ad informare l'ente.

II.27.2 Obbligo di conservazione della documentazione

I beneficiari devono conservare tutti i documenti originali, in particolare la documentazione contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitalizzati se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

Il periodo di conservazione della documentazione è limitato a tre anni se l'*importo massimo della sovvenzione* non supera Euro 60.000.

I periodi stabiliti al primo e secondo comma sono prorogati qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi e recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In tali casi i beneficiari devono conservare la documentazione fino alla conclusione dell'audit, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione.

II.27.3 Obbligo di fornire informazioni

Ove il controllo, l'audit o la valutazione siano avviati prima del pagamento del saldo, il coordinatore deve fornire tutte le informazioni, anche quelle su supporto elettronico, richieste dalla Commissione o da un organismo esterno da essa autorizzato. Se del caso, la Commissione può chiedere che un beneficiario fornisca tali informazioni direttamente.

Ove il controllo o l'audit siano avviati dopo il pagamento del saldo, le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite dal beneficiario interessato.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se il beneficiario interessato non ottempera agli obblighi stabiliti al primo e secondo comma, la Commissione può considerare:

a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;

b) indebito ogni contributo non collegato ai costi, ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

II.27.4 Visite sul posto

Durante una visita sul posto, i beneficiari devono consentire al personale della Commissione così come alle persone terze autorizzate dalla Commissione l'accesso alla sede e ai locali in cui è o è stata svolta l'*azione*, nonché a tutte le necessarie informazioni, anche su supporto elettronico.

I beneficiari devono assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento della visita sul posto e la consegna di tali informazioni in forma idonea.

Se il beneficiario in questione nega l'accesso alla sede e ai locali e si rifiuta di fornire le informazioni conformemente al primo e secondo comma, la Commissione può considerare:

a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;

b) indebito ogni contributo non collegato ai costi, ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

II.27.5 Procedura di audit in contraddittorio

Sulla base dei risultati dell'audit deve essere redatta una relazione provvisoria ("relazione di revisione audit draft") che la Commissione o il suo rappresentante autorizzato deve inviare al beneficiario interessato, il quale dispone di 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni di calendario dalla scadenza di tale termine deve essere inviata al beneficiario in questione la relazione finale ("relazione finale di audit").

II.27.6 Effetti dei risultati dell'audit

Sulla base dei risultati definitivi dell'audit la Commissione può adottare i provvedimenti che ritiene necessari, compreso il recupero contestuale al pagamento del saldo ovvero successivo al pagamento del saldo, a norma dell'Articolo II.26, dell'importo integrale o parziale dei pagamenti da essa effettuati.

Nel caso di risultati definitivi dell'audit dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra l'importo definitivo revisionato della sovvenzione, determinato conformemente all'Articolo II.25, e l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

II.27.7 Correzione di sistemiche o ricorrenti irregolarità, frodi o violazione degli obblighi

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

II.27.7.1 La Commissione può estendere alla presente sovvenzione i risultati dell'audit relativo ad altre sovvenzioni se:

a) risulta che il beneficiario interessato ha commesso sistemiche o ricorrenti *irregolarità*, *frodi* o *violazione degli obblighi* nell'ambito di altre sovvenzioni dell'Unione o di Euratom attribuitegli a condizioni analoghe, e tali, *irregolarità, frodi* o *violazione degli obblighi* hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e

b) i risultati definitivi dell'audit sono inviati al beneficiario interessato mediante una *comunicazione formale*, unitamente all'elenco delle sovvenzioni cui fanno riferimento i risultati, entro il periodo di cui all'Articolo II.27.1.

L'estensione dei risultati può determinare:

a) l'inammissibilità dei costi;

b) la riduzione della sovvenzione a norma dell'Articolo II.25.4;

c) il recupero degli importi versati indebitamente a norma dell'Articolo II.26;

d) la sospensione dei pagamenti a norma dell'Articolo II.24.1;

e) la sospensione dell'attuazione dell'*azione* a norma dell'Articolo II.16.2;

f) la risoluzione a norma dell'Articolo II.17.3.

II.27.7.2 La Commissione deve inviare al beneficiario interessato una *comunicazione formale* per informarlo delle sistemiche e ricorrenti *irregolarità*, *frodi* o *violazione degli obblighi* e della sua intenzione di estendere i risultati dell'audit, nonché trasmettergli l'elenco delle sovvenzioni interessate.

a) Se i risultati riguardano l'ammissibilità dei costi si applica la procedura seguente.

Fase 1 — La *comunicazione formale* deve comprendere:

i. l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dai risultati;

ii. la richiesta di presentare i rendiconti finanziari revisionati per tutte le sovvenzioni interessate;

iii. ove possibile, il tasso di correzione per estrapolazione stabilito dalla Commissione per calcolare gli importi da respingere sulla base delle sistemiche o ricorrenti *irregolarità, frodi* o violazione degli obblighi, se il beneficiario interessato:

- ritiene che non sia possibile o praticabile presentare rendiconti finanziari revisionati; oppure
- non trasmetterà i rendiconti finanziari revisionati.

Fase 2 — Il beneficiario interessato dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale* per presentare osservazioni e i rendiconti finanziari revisionati o per proporre un metodo di rettifica alternativo debitamente giustificato. In casi giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Fase 3 — Se il beneficiario interessato presenta rendiconti finanziari revisionati che tengono conto dei risultati la Commissione determina l'importo da rettificare sulla base dei rendiconti revisionati.

Se il beneficiario propone un metodo di rettifica alternativo e la Commissione lo accetta, quest'ultima deve inviare al beneficiario interessato una *comunicazione formale* per:

i. informarlo che accetta il metodo alternativo;

ii. comunicargli i costi ammissibili revisionati mediante applicazione di tale metodo.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al beneficiario interessato una *comunicazione formale* per:

i. informarlo che non accetta le osservazioni o il metodo alternativo proposto;

ii. comunicargli i costi ammissibili revisionati mediante applicazione del metodo di estrapolazione inizialmente comunicato al beneficiario.

Se le sistemiche o ricorrenti *irregolarità, frodi* o *violazione degli obblighi* sono riscontrate dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra:

i. l'importo definitivo revisionato della sovvenzione, determinato conformemente all'Articolo II.25 sulla base dei costi ammissibili revisionati dichiarati dal beneficiario e approvati dalla Commissione o sulla base dei costi ammissibili revisionati mediante estrapolazione; e

ii. l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

b) Se i risultati riguardano l'attuazione inadeguata o la violazione di un altro obbligo si applica la procedura seguente:

Fase 1 — La *comunicazione formale* deve comprendere:

i. l'invito al beneficiario a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dai risultati e

ii. il tasso fisso di correzione che la Commissione intende applicare all'*importo massimo della sovvenzione* o a una sua parte, in base al principio di proporzionalità.

Fase 2 — Il beneficiario interessato dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale* per presentare osservazioni o per proporre un tasso fisso alternativo debitamente giustificato.

Fase 3 — Se la Commissione accetta il tasso fisso alternativo proposto dal beneficiario, deve inviare al beneficiario interessato una *comunicazione formale* per:

i. informarlo che accetta il tasso fisso alternativo;

ii. comunicargli l'importo della sovvenzione corretto mediante applicazione di tale tasso fisso.

Altrimenti, la Commissione deve inviare al beneficiario interessato una *comunicazione formale* per:

i. informarlo che non accetta le osservazioni o il tasso fisso alternativo proposto;

ii. comunicargli l'importo della sovvenzione corretto mediante applicazione del tasso fisso inizialmente comunicato al beneficiario.

Se le sistemiche o ricorrenti *irregolarità, frodi o violazione degli obblighi sono riscontrate dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuper*are è pari alla differenza tra:

i. l'importo definitivo revisionato della sovvenzione, determinato mediante applicazione del tasso fisso di correzione; e

ii. l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

II.27.8 Diritti dell'OLAF

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha gli stessi diritti della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle indagini.

Ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[5] e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013[6], anche l'OLAF può svolgere controlli e verifiche sul posto conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le *frodi* e altre *irregolarità*.

Negli opportuni casi, i risultati dell'OLAF possono condurre la Commissione a recuperare importi presso i beneficiari.

Inoltre, i risultati emersi da un'indagine dell'OLAF possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

II.27.9 Diritti della Corte dei Conti Europea e dell'EPPO

La Corte dei Conti Europea e l'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo istituito dal Regolamento del Consiglio (UE) 2017/1939[7] (the EPPO) hanno gli stessi diritti della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e degli audit e indagini.

5 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

7 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, che attua una cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato UNI ENI ISO 9001: 2015 CISQ/IMQ N°SQ062274/A